

VERBALE N. 1

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi di Unioncamere, per una durata di 36 mesi, per un importo posto a base di gara pari ad € 832.000,00 IVA esclusa (CIG 956386818C), da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma telematica ASP di Consip - Acquisti in Rete PA

Il giorno 27 marzo 2023 alle ore 12.00, in modalità telematica ai fini dello svolgimento della seduta pubblica di cui al parag. 19 del Disciplinare di gara, il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alberto Caporale, nominato con determinazione dirigenziale n. 365 del 21 dicembre 2022

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 365 del 21 dicembre 2022 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi di Unioncamere, per una durata di 36 mesi, per un importo posto a base di gara pari ad € 832.000,00 IVA esclusa (CIG 956386818C), da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2023/S/017046888 del 24 gennaio 2023 e sulla G.U. n. 10, V serie speciale, del 25 gennaio 2023;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 marzo 2023, alle ore 10:00;
- successivamente alla pubblicazione, è stato rilevato un errore materiale all'interno del documento denominato "*Elenco dei profili del personale attualmente utilizzato nel servizio*", in ragione di una non perfetta compilazione delle schede tecniche a cura del fornitore del servizio uscente e, pur non implicando la necessità di disporre una proroga ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ottica della massima partecipazione e della leale collaborazione che deve improntare i rapporti tra stazione appaltante ed operatori economici interessati alla selezione, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di procedere con la modifica del documento di gara e di quelli connessi e di prorogare i termini per la ricezione delle offerte;
- con determinazione dirigenziale n. 46 del 23.02.2023 il RUP ha approvato la modifica dei termini indicati nei paragrafi 2.1, 2.2, 10, 12 e 19 del Disciplinare di gara e di quelli indicati nella Sezioni IV.2.2, IV.2.7 e VI.3 del Bando di gara e ha dato corso agli adempimenti successivi e prorogato proporzionalmente i termini per la ricezione delle offerte al 27 marzo alle ore 10,00;
- alla scadenza del termine del 27 marzo 2023 alle ore 10,00 sono pervenuti sulla piattaforma telematica ASP di Consip - Acquisti in Rete PA i seguenti plichi telematici:

	Denominazione Concorrente	Forma di Partecipazione	Numero di Partecipazione	Data di Presentazione Offerta
1)	ADLER SYSTEM SERVICE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339111	27/03/2023 09:42
2)	AGA SERVIZI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	287077	24/03/2023 10:38
3)	ALBASAN SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	362039	06/03/2023 20:56
4)	Apleona Italy	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	362084	25/03/2023 09:22
5)	ARES SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	395033	24/03/2023 17:34
6)	AUREA SERVIZI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283050	27/03/2023 09:19
7)	AURORA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	392074	27/03/2023 09:45



8)	B. & B. Service Soc. Coop.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363081	07/03/2023 10:41
9)	Boni	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406125	23/03/2023 17:01
10)	BRIO GROUP SOC. COOP.CONSA R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406132	23/03/2023 10:54
11)	BSF S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	407055	27/03/2023 09:22
12)	C.M. Service srl	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	407047	24/03/2023 16:21
13)	CE.IM. S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	346035	24/03/2023 18:15
14)	Cimar srl	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	407041	27/03/2023 09:45
15)	CONSORZIO ISTANT SERVICE SCRL	RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	406140	25/03/2023 18:46
16)	Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabil	Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. C)	339040	22/03/2023 11:54
17)	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE G.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	362091	24/03/2023 15:37
18)	CONSORZIO STABILE IMPERO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	407034	24/03/2023 17:51
19)	COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339115	24/03/2023 14:48
20)	COOPSERVICE Soc. Coop. p.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363267	24/03/2023 11:37
21)	COSTITUENDA ATI LUCANA SERVIZI - ECO SUD	RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	283200	24/03/2023 09:16
22)	Costituendo RTI Meranese Servizi SpA - Issitalia A	RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	406184	24/03/2023 16:53
23)	CPS EVO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406134	23/03/2023 11:09
24)	DIEM S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	362049	23/03/2023 12:55
25)	ECOCIVITAS S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283376	09/03/2023 17:01
26)	ESG srl	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363228	24/03/2023 11:50
27)	EUROMAC S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339354	24/03/2023 12:54
28)	Fidente Spa	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283146	23/03/2023 14:38
29)	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	362136	24/03/2023 16:00
30)	GEMASERVICES s.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	396040	27/03/2023 00:52



31)	GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	392305	27/03/2023 09:19
32)	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406070	22/03/2023 12:51
33)	GLH SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406062	24/03/2023 14:17
34)	GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339264	24/03/2023 11:44
35)	GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	407046	27/03/2023 09:40
36)	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	407052	24/03/2023 19:53
37)	HOLDING SERVICE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283045	24/03/2023 17:55
38)	ITALIANA SERVIZI SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283311	24/03/2023 15:31
39)	JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283198	06/03/2023 11:30
40)	L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	392235	22/03/2023 11:02
41)	LA CANDIDA SRL GLOBAL SERVICE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	408033	25/03/2023 07:49
42)	La Fulgente S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	392123	26/03/2023 22:43
43)	LA MINOPOLI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283073	27/03/2023 06:38
44)	LA PULITA & SERVICE s.c. a r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363180	23/03/2023 18:00
45)	LA VENETA SERVIZI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283226	24/03/2023 18:15
46)	LOMADA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283184	25/03/2023 18:29
47)	MIORELLI SERVICE S.P.A. A SOCIO UNICO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283040	24/03/2023 10:26
48)	Morgana s.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283059	27/03/2023 08:19
49)	OPEN CLEAN SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339389	23/03/2023 14:30
50)	Pharma Service	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	283378	24/03/2023 15:34
51)	POLISERVICE SRL- POLISERVICE COOP.	RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	283287	24/03/2023 18:06
52)	PROFER SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339632	27/03/2023 09:03
53)	PULI SERVICE S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363172	24/03/2023 17:48



54)	PULISERVICE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339598	25/03/2023 19:07
55)	PULISTAR SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363347	13/03/2023 16:27
56)	PULITORI ED AFFINI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	346033	24/03/2023 17:45
57)	PUNTO PULIZIA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	287074	24/03/2023 16:22
58)	RTI Clean Service S.r.l. - Testardi S.r.l. - L'Oasi del	RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	376035	24/03/2023 14:15
59)	SAGAD	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406093	24/03/2023 12:10
60)	Sanital s.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339459	24/03/2023 17:21
61)	Scala Enterprise S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	396036	27/03/2023 09:58
62)	Servizi Ambientali S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363166	27/03/2023 09:22
63)	SGM SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363247	24/03/2023 17:19
64)	TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	339356	24/03/2023 13:05
65)	TEBET	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	406136	24/03/2023 16:45
66)	Tractor srl	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	357035	27/03/2023 09:21

TUTTO CIÒ PREMESSO

Alle ore 12.30 il Responsabile Unico del Procedimento procede in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative telematiche di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal parag. 20 del Disciplinare di gara, per controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e per verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel paragrafo 14 Disciplinare medesimo e a eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Ai fini della valutazione di completezza, il Responsabile Unico del Procedimento procede a verificare lo "stato di consistenza" ovvero quali e quanti siano i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente nella busta telematica amministrativa "A".

Ai fini della valutazione della conformità, il Responsabile Unico del Procedimento procede a verificare che ciascun documento allegato sia prodotto e compilato in maniera completa e conforme a quanto richiesto al parag. 14 del Disciplinare di gara e che il concorrente dichiari il possesso dei requisiti di qualificazione previsti ai paragr. 5 e 6.1. del Disciplinare.

Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della presentazione delle domande di partecipazione le Stazioni appaltanti accettano il DGUE, che *"consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83"*. Le Stazioni appaltanti sono tenute a verificare la completezza e la conformità di quanto autodichiarato nel DGUE dall'operatore economico, incombendo sulle stesse un onere di verifica documentale soltanto ad aggiudicazione avvenuta (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2675 del 5 giugno 2017; ANAC, Comunicato dell'8 novembre 2017; Consiglio di Stato,



sez. V, n. 1730 del 18 marzo 2019; T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, n. 1601 del 16 ottobre 2019; T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 703 del 14 ottobre 2021).

La verifica ha evidenziato la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti e il possesso dei requisiti di qualificazione, ad eccezione dei seguenti operatori economici rispetto ai quali la verifica ha evidenziato:

Adler System Service s.r.l.	<p>è stata rilevata l'incompleta compilazione della istanza di partecipazione nella parte i cui sono mancanti le seguenti dichiarazioni integrative di cui all'art. 14.1. del Disciplinare di gara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il CCNL applicato con il codice alfanumerico di cui all'art 16-quater del D.L. 76/2020;2) di non incorrere nelle cause di esclusione dell'80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016;3) di accettare i criteri ambientali minimi di cui al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/01/2021, pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n. 42 e relativo decreto correttivo del 24/09/2021 impegnandosi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;4) di accettare la clausola sociale/alte condizioni particolari;5) di accettare la disciplina relativa al trattamento dei dati personali;6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;7) di accettare il patto di integrità;8) di autorizzare / non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;9) di essere edotto del Codice di comportamento;10) che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co. 3 e/o 23-bis del D.Lgs. 82/2005. <p>Risulta, altresì, la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'agente della compagnia di assicurazione che ha rilasciato la polizza fideiussoria che attesti il potere di impegnare la compagnia di assicurazione nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9.1. del Disciplinare di Gara.</p>
ALBASAN SRL	<p>è stata rilevata l'incompleta compilazione del DGUE nella parte relativa alla dichiarazione di possesso dei criteri di selezione di gara (Parte IV: Criteri di selezione) e nella parte in cui non è stata completata la compilazione delle dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. b) Codice Appalti (Parte III, Motivi di esclusione, sez. C, Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali).</p> <p>L'operatore economico dichiara, altresì, di possedere certificazioni qualità e ambiente senza indicazione della loro tipologia.</p>
AURORA SRL	<p>è stata rilevata l'incompleta compilazione del DGUE nella parte relativa alle dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. b) D.lgs. 50/2016 (Parte III, Motivi di esclusione, sez. C, Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali).</p>
B. & B. Service Soc. Coop.	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>
C.M. Service s.r.l.	<p>è stata rilevata l'incompleta compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui</p>



	<p>intende fare affidamento.</p> <p>È stata, altresì, evidenziata la mancanza del PASSOE digitalmente sottoscritto in un formato leggibile, in quanto non è stato possibile aprire il file prodotto.</p>
Cimar s.r.l.	<p>è stata rilevata la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'agente della compagnia di assicurazione che ha rilasciato la garanzia provvisoria che attesti il potere di impegnare la compagnia di assicurazione nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9.1. del Disciplinare di Gara.</p>
CPS EVO s.r.l.	<p>è stata rilevata l'incompleta compilazione del DGUE nella parte relativa alle dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. b) Codice Appalti (Parte III, Motivi di esclusione, sez. C, Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali).</p>
Fidente S.p.a.	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>
Gestione Ambientale Multiservizi s.r.l.	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>
GLH SRL	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>
L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L.	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>
La Fulgente S.r.l.	<p>è stata rilevata l'incompleta compilazione del DGUE nella parte relativa alle dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. b) Codice Appalti (Parte III, Motivi di esclusione, sez. C, Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali).</p>
LA MINOPOLI S.R.L	<p>è stata rilevata la mancata apposizione della marca da bollo da € 16,00 sulla domanda di partecipazione.</p>
Morgana s.r.l.	<p>è stata rilevata la mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, in quanto, l'operatore economico ha segnalato l'impossibilità di procedere al pagamento a causa del momentaneo malfunzionamento del sito.</p> <p>A quanto sopra deve aggiungersi che l'Amministrazione ha rilevato, altresì, la presentazione da parte di Codesto operatore economico di un modello di DGUE non conforme a quello di cui allo schema del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e la mancata apposizione alla domanda di partecipazione della marca da bollo di euro 16,00.</p> <p>Pertanto, si richiede a Codesto operatore economico di regolarizzare quanto sopra esposto, allegando la suddetta ricevuta di pagamento del Contributo in favore dell'ANAC ed il DGUE secondo lo schema del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016. Si chiede altresì la presentazione della marca da bollo di euro 16,00.</p>



OPEN CLEAN SRL	è stata rilevata la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ai sensi di quanto prescritto dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, nonché la mancata indicazione dell'importo della garanzia nell'ambito dell'allegata domanda di partecipazione.
Pharma Service	è stata rilevata la mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte dell'Agente della Compagnia di Assicurazione, ai sensi dell'art. 9.1 del Disciplinare di gara.
PROFER SOCIETA' COOPERATIVA	è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.
PULISTAR SRL	è stata rilevato, ai fini della verifica dell'importo della garanzia provvisoria presentato, che il certificato EMAS allegato risulta scaduto in data 24 febbraio 2023, precedentemente all'invio della domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 9.1. del Disciplinare di gara.
SAGAD	è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.
Sanital s.r.l.	è stata rilevata la mancanza della sottoscrizione dell'Agente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che lo autorizzi ad impegnare la Compagnia di Assicurazioni nei confronti della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 9.1 del Disciplinare di gara. È stata, altresì, rilevata la mancata dichiarazione del possesso dei relativi requisiti per calcolare l'importo della riduzione della polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 9.1. del Disciplinare di Gara e dell'art. 93 del Codice degli Appalti. A tal proposito, e ai fini della verifica dell'importo della polizza fideiussoria, è stato rilevato che il certificato UNI EN ISO 9001:2015 allegato risulta scaduto in data 17 aprile 2023, precedente l'invio della domanda di partecipazione.
SGM SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE	è stata rilevata la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di gara.
TEBET	è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.
Tractor srl	è stata rilevata la mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria e la mancanza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che autorizzi l'Agente ad impegnare la Compagnia di Assicurazioni nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9.1 del Disciplinare di gara. È stata, altresì, rilevata l'incompleta compilazione del DGUE nella parte relativa alle dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. b) Codice Appalti (Parte III, Motivi di esclusione, sez. C, Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali).
CONSORZIO INSTANT SERVICE SCRL (RTI costituendo)	è stata rilevata la mancata intestazione della garanzia provvisoria " <i>a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo</i> ", secondo quanto prescritto dal par. 9.1 del Disciplinare di gara. In particolare, dalla documentazione prodotta dal RTI costituendo CONSORZIO INSTANT SERVICE SCRL si evince che la garanzia sia intestata alla sola mandataria, anche se sottoscritta digitalmente anche dalla mandante.
Costituendo RTI Meranese Servizi SpA - Issitalia A	è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni



	concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.
Consorzio stabile impero	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p> <p>È stata, altresì, riscontrata la seguente compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), PARTE III (Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice), Sez. C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali): nella parte in cui è richiesto che <i>"L'operatore economico può confermare di b) non avere occultato tali informazioni?"</i>, l'operatore economico indica la risposta "NO".</p> <p>Si chiede di precisare la risposta fornita o, in alternativa, di trasmettere nuovamente il DGUE con la corretta compilazione della parte di cui sopra.</p>
Consorzio euro global service	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p> <p>Si chiede, pertanto, di specificare in apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quota percentuale di prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare.</p>
Coopservice	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>
Cooperativa ausiliari del traffico	<p>è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento.</p>

Rispetto ai suddetti operatori economici il RUP ritiene di dover attivare una procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Alla luce della giurisprudenza anche recente del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 09.01.2023 n. 290) la carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell'offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti "... con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica ...", come riconosciuto pacificamente da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che afferma che il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla Brio Group Soc. coop. Cons. a r.l. il RUP ha rilevato che l'operatore economico nell'ambito del DGUE, Parte III, Sezione B, ha dichiarato di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali e ha segnalato, per massima trasparenza e nell'ottica di leale collaborazione, l'esistenza presso l'Agenzia delle Entrate, tra gli altri, dei seguenti avvisi:

- identificativo atto n. 137739218401 relativo all'anno di imposta 2017 per il quale l'Agenzia delle Entrate ha protocollato la relativa richiesta di annullamento di comunicazione irregolarità a seguito di controllo automatico (art. 36-bis DPR 600/73) in autotutela in data 22/12/2021 con protocollo nr. 0203781;



- identificativo atto n. T191129123213138380000001 relativo all'anno imposta 2018 per il quale l'Agenzia delle Entrate ha protocollato la relativa richiesta di annullamento di comunicazione irregolarità a seguito di controllo automatico (art. 36-bis DPR 600/73) in autotutela in data 22/12/2021 con protocollo nr. 0203783.

Al fine di consentire la verifica della natura dei suddetti accertamenti e, in particolare, ai fini della valutazione della relativa irrilevanza ai fini escludenti ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il RUP ritiene di inoltrare una richiesta di chiarimenti all'operatore economico al fine di specificare la tipologia di violazione, il relativo importo e se sia o meno definitivamente accertata.

Inoltre, dall'esame della documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile è emerso che il predetto operatore economico ha precisato talune circostanze ai fini di cui all' art. 80, comma 5, lett. c-ter D.lgs 50/2016.

A tal proposito, il RUP rileva che quanto evidenziato dal Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

La risoluzione anticipata del contratto n. 80190/2018, disposta con determinazione del 23 novembre 2020 dal Comune di Padova, ha solo funzione di pubblicità-notizia ovvero di fatto discrezionalmente valutabile dalla P.A. ai fini di un'eventuale esclusione.

La fattispecie sopra richiamata potrebbe determinare, infatti, l'applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 applicabile qualora *“l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”*.

A tal fine, ai sensi del parag. 5 delle Linee guida ANAC n. 6 recanti *“Indicazione dei di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”*, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio;

b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Tali circostanze non determinano di per sé l'esclusione, che può invece essere disposta solo quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare.

Nel caso di specie, occorre precisare, in primo luogo, che la risoluzione anticipata del contratto è stata contestata in giudizio, in quanto il Consorzio ha proposto, dinanzi al Tribunale di Padova con atto R.G. 5117/2021, un ricorso volto all'accertamento dell'illegittimità della intervenuta risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento del danno conseguente.

In secondo luogo, l'operatore economico chiarisce che la stessa ANAC ha valutato la disposta risoluzione contrattuale priva del requisito della gravità, ove si consideri che: la contestazione non ha inciso sulla corretta esecuzione dell'appalto; trattasi di contestazione non direttamente riconducibile al Consorzio Progetto Multiservizi ma alla consorziata esecutrice; la consorziata esecutrice è stata da tempo estromessa dal Consorzio Stabile e, quindi, non fa più parte della compagine consortile; l'importo oggetto di contestazione è particolarmente tenue (trattasi all'incirca di 317,00 euro mensili, su un canone mensile complessivamente pari ad euro 19.760,00, che avrebbe condotto ad un asserito indebito pari ad € 3.956,94 oltre IVA); la Consorziata esecutrice ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni retributive e contributive; il Consorzio ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza; sono state adottate nuove modifiche al regolamento consortile per dotare gli organi di controllo del Consorzio di poteri più pregnanti circa la verifica dell'operato delle consorziate.

Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione, non considera rilevante ai fini di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), la fattispecie sopra esposta e dispone di ammettere l'operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Stabile Impero, l'operatore economico ha allegato alla documentazione amministrativa presentata una dichiarazione in cui ha dato atto di aver ricevuto comunicazione di iscrizione al Casellario informatico ANAC (area B) con provvedimento del 12 gennaio 2022 a seguito di segnalazione effettuata dall'Azienda Regionale Molise – Campobasso, con



nota acquisita al protocollo dell'Autorità con il n. 72805 del 7 ottobre 2021, la quale ha emesso provvedimento di risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto "Procedura aperta urgente per il Servizio di Sanificazione degli ambienti e strutture ospedaliere dell'ASREM, ambulanze, automezzi dell'USCA e barelle di biocontenimento" per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

A tal proposito l'operatore economico ha segnalato di aver contestato tale risoluzione dinanzi al Tribunale di Campobasso con atto di citazione notificato in data 21/12/2021 (R.G. 2095/2021), e che tale giudizio non è stato ancora definito.

In relazione ai fatti di cui sopra, l'operatore economico ha altresì precisato che il Comune di Mugnano di Napoli con determinazione dirigenziale n. 718 del 27 luglio 2022 ha disposto la revoca dell'aggiudicazione di gara per il servizio di pulizia degli immobili e degli spazi esterni comunali (CIG 8860704441, CPV 90910000-9), già disposta in favore del Consorzio Stabile Impero, per il fatto che nella domanda di partecipazione alla gara non fosse stata dichiarata la suddetta risoluzione contrattuale disposta da ASREM, ritenendo tale omissione dichiarativa un comportamento incidente in senso negativo sulla integrità e affidabilità professionale del Consorzio. L'esclusione è stata disposta nonostante il Consorzio Stabile Impero avesse rappresentato al Comune di Mugnano di Napoli, prima della conclusione della procedura di gara, la pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, la contestazione da parte del Consorzio della risoluzione contrattuale disposta da ASREM e la circostanza che al momento di presentazione della domanda l'annotazione presso il casellario informatico ANAC non fosse stata ancora disposta.

Il Consorzio ritenendo illegittima la revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Mugnano, ha impugnato detta esclusione mediante ricorso (notificato in data 26 settembre 2022) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, R.G. n. 4516/2022, il quale, con sentenza n. 8008/2022 del 22 dicembre 2022, passata in giudicato, ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione adottato dal Comune di Mugnano. In seguito, il Comune di Mugnano, con determina n. 94 del 27 gennaio 2023, sulla base di analoghe motivazioni, ha nuovamente escluso dalla procedura di gara il Consorzio Stabile Impero. Avverso tale provvedimento di esclusione è attualmente pendente un giudizio dinanzi al T.A.R. Campania, incardinato dal Consorzio Stabile Impero con ricorso R.G. n. 1133/2023

Con riferimento all'operatore economico Consorzio Stabile Impero il RUP non considera rilevante la fattispecie sopra esposta e dispone di ammettere l'operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla COSTITUENDA ATI SERVIZI - ECO SUD-LUCANA SERVIZI S.R.L. (Mandataria), il RUP rileva che nella domanda di partecipazione la mandataria dichiara di essere incorsa nella causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice e nel DGUE, alla Parte III, Sezione C e di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett c), indicando l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione dell'appalto di Refezione scolastica da parte del comune di Sant'Arsenio, disposta in data 14 settembre 2015. Sul punto, l'operatore economico precisa che non è stata effettuata alcuna richiesta di risarcimento, che non è stata escussa la polizza e che non è stata effettuata segnalazione all'ANAC.

Sulla base delle considerazioni esposte dall'operatore economico, dell'assenza di iscrizioni all'interno del Casellario ANAC e della risaleza nel tempo del fatto, verificatosi nell'anno 2015, il RUP non ritiene ostativa la circostanza segnalata da Lucana Servizi S.r.l. alla partecipazione alla procedura di gara.

Il RUP rileva altresì che all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella "Busta telematica A - documentazione amministrativa" prodotta dall'operatore economico, ha anche rilevato l'incompleta compilazione da parte della mandante del DGUE, Parte III, Sezione D, alla seguente domanda: "l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)" e ritiene di dover attivare una procedura di soccorso istruttorio.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal RTI COSTITUENDO MERANESE SERVIZI SPA / ISSITALIA A. BARBATO SRL / MERANESE SERVIZI S.P.A. (Mandataria) il RUP rileva che nel DGUE, Parte III, Sezione C: l'operatore economico dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c del Codice, ma specifica che l'ANAC ha iscritto nel Casellario Informatico la seguente annotazione "La Stazione appaltante Comando Militare Esercito "Trentino Alto Adige", sulla base del modello di segnalazione allegato A) al comunicato del Presidente del 18.12.2013, pervenuto in data 5.2.2015 ed assunto al prot. Autorità n. 10596 ha segnalato di avere applicato numerose penali per inadempimenti contrattuali dell'Operatore economico Meranese Servizi S.p.A. in



relazione al “Servizio di pulizia anno 2014 Caserma “G. Pizzolato” –Trento. Inoltre, considerata la gravità delle inadempienze perpetuate nel tempo, la S.A. ha disposto di escludere la Ditta da ogni ricerca di mercato per servizi di pulizia e simili da avviare in futuro. La presente annotazione è iscritta nel casellario Informatico, ai sensi dell’art. 8 comma 4 e 2, lett. P) del d.p.r. 207/2010, e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche”.

La fattispecie sopra richiamata potrebbe determinare l’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016.

Sul punto, ai sensi del paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n. 6, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;

b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Nella specie, l’applicazione della penale a carico dell’operatore economico è risalente nel tempo (anno 2015) e, pertanto, si dispone di ammettere l’operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da APLEONA SERVICE S.p.A. il RUP rileva che in calce alla domanda di partecipazione l’operatore economico dichiara di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), ma precisa, in un’ottica di trasparenza ed al fine di assolvere correttamente ai propri obblighi dichiarativi, che, in data 22 maggio 2019, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Trieste ha comunicato, in relazione al contratto d’Appalto avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Trieste (CIG 60 40462 AEC CUP E9 8G06000810002), aggiudicato all’ATI in cui Apleona Italy S.p.A. operava come mandante, la risoluzione del contratto d’appalto in questione.

L’operatore economico precisa che nell’ambito del contratto in esame aveva assunto l’esecuzione delle sole opere di realizzazione degli impianti idrotermosanitari, elettrici e speciali, scorporate in via verticale e mai avviate, stante la prematura risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

L’operatore economico precisa, altresì, che è assente nel provvedimento di risoluzione qualsivoglia specifica contestazione a carico di Apleona Italy S.p.A. e che, pertanto, non è necessario adottare misure di self-cleaning, nella convinzione della assoluta estraneità, soggettiva ed oggettiva, agli addebiti formulati dalla Stazione appaltante.

Infine, sottolinea che le imprese riunite e aggiudicatrici della procedura in questione si sono rivolte al Tribunale Ordinario di Trieste al fine di far accertare l’illegittimità della risoluzione e far condannare la Stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni. Il giudizio è tuttora pendente (Trib. Trieste, n. R.G. 2/2020) e in fase di istruttoria.

Nel caso di specie, occorre precisare, in primo luogo, che la risoluzione anticipata del contratto è stata contestata in giudizio, in quanto Apleona Service S.p.A. ha adito il Tribunale di Trieste con atto R.G. 2/2020, al fine di far accertare l’illegittimità della intervenuta risoluzione nonché per il risarcimento del danno conseguente.

Le Linee Guida ANAC n. 6 richiedono, quale indice sintomatico dell’accertamento delle significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che la risoluzione del contratto non sia contestata in giudizio.

Inoltre, l’operatore economico chiarisce che la risoluzione disposta dalla Stazione appaltante non sia stata determinata da fatti riconducibili soggettivamente o oggettivamente ad Apleona Service S.p.A. in quanto la stessa aveva assunto l’esecuzione delle sole opere di realizzazione degli impianti idrotermosanitari, elettrici e speciali, scorporate in via verticale e mai avviate.

Alla luce di quanto sopra, il RUP, non considera rilevante ai fini di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), il fatto sopra descritto e dispone di ammettere l’operatore economico in questione al prosieguo della procedura. Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da ARES S.R.L. il RUP rileva che L’operatore economico omette di compilare nel DGUE, Parte III, Sezione C, la parte relativa alla commissione di “gravi illeciti professionali” ex art. 80, comma 5, lett. c) e precisa che a proprio carico è stata emessa, in data 17 dicembre 2019, dal Tribunale di Roma, la sentenza di primo grado n. 16930/2019, di condanna (alla pena di anni uno di reclusione oltre alle statuizioni accessorie, con concessione della sospensione condizionale della pena) per la fattispecie prevista all’art. 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” del D.Lgs 74/2000, relativamente all’anno di imposta 2011. Avverso detta sentenza l’operatore economico dichiara di aver interposto appello.



Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 6, può rilevare, ai fini dell'applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) l'adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell'esercizio della professione e rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, i reati tributari ai sensi del decreto legislativo n. 74/2000.

La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lettere c), dell'articolo 80 del Codice è stabilita in tre anni, ai sensi del comma 10-bis del predetto articolo.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 9 delle citate Linee Guida, nel caso di sentenze di condanna non definitive il periodo di esclusione decorre dalla data della sentenza di condanna. Nel caso in cui il provvedimento sia impugnato in giudizio, nelle more della definizione dello stesso, la stazione appaltante tiene conto della violazione commessa ai fini delle proprie valutazioni, fatti salvi gli effetti sospensivi di eventuali provvedimenti di natura cautelare.

Unioncamere, nel valutare discrezionalmente l'idoneità del comportamento dell'operatore economico a porre in dubbio la sua integrità o affidabilità, deve far riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Nel caso di specie, la sentenza di condanna disposta a carico dell'operatore economico si caratterizza per essere risalente nel tempo (anno 2019) oltre che per la non definitività, avendo l'operatore economico proposto appello avverso la stessa.

Pertanto, si dispone di ammettere l'operatore economico al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da OPEN CLEAN S.R.L. il Rup rileva che l'operatore economico dichiara nel DGUE (parte III, sezione C) di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice. A tal fine, allega al DGUE sia una nota difensiva dello Studio legale Avv. Emanuela Bisi sia l'annotazione al Casellario informativo ANAC.

In particolare, dal Casellario informativo ANAC, si evince che ANAS S.p.A. ha segnalato di aver disposto in data 15 aprile 2022 la revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento avente ad oggetto "Il servizio di pulizia dei locali della Struttura Territoriale del Veneto di via Millosevich n. 49 Mestre (VE) – Sezione staccata Belluno" nei confronti dell'operatore economico in questione ex art. 108 del Codice per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La Stazione appaltante

ha riferito che il provvedimento è maturato a seguito di infruttuoso contraddittorio instaurato con l'impresa dopo che è stato contestato il perdurante inadempimento e l'assoluta inidoneità dell'aggiudicataria a svolgere il servizio in argomento, ciò anche in considerazione del particolare momento storico di emergenza sanitaria che richiede una attenzione specifica alle condizioni dei luoghi e delle persone. Sul punto, Open Clean S.r.l. ha eccepito che il servizio non è stato avviato e che le ragioni non sono imputabili alla società, bensì alla situazione riscontrata e connessa alla grave violazione degli obblighi contrattuali da parte della precedente impresa, in merito alla quale l'ANAS S.p.A. non avrebbe in alcun modo vigilato. In particolare, Open Clean S.r.l. dichiara di aver partecipato alla gara sulla base dei dati che l'ANAS S.p.A. le avrebbe fornito: in particolare, la Stazione Appaltante aveva indicato n. 22 risorse che l'appaltatore uscente avrebbe messo a disposizione dell'operatore economico il quale, solo successivamente all'aggiudicazione avrebbe appurato che tali risorse erano di gran lunga inferiori rispetto a quanto dichiarato dall'ANAS S.p.A. Detta circostanza avrebbe reso impossibile l'immediato avvio del servizio da parte dell'operatore economico, vista altresì la difficoltosa capacità di reperimento del personale. Tuttavia, una volta reperito il personale in questione, l'operatore economico sarebbe stato impossibilitato a svolgere il servizio poiché, nel frattempo, l'ANAS S.p.A. avrebbe incaricato altre imprese. Open Clean S.r.l. segnala, inoltre, la sua intenzione di adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni subiti.

In aggiunta a quanto sopra esposto, dalla nota inviata dallo Studio legale Avv. Emanuela Bisi all'ANAS S.p.A., e anch'essa allegata al DGUE, l'avvocato segnala l'improprio riferimento sia allo strumento della revoca ex art. 21 quinquies disposta dall'ANAS S.p.A., poiché nessuna delle ipotesi richiamate dalla Stazione Appaltante sarebbe ascrivibile alla disposizione in questione, sia all'articolo 108 del Codice in quanto il contratto con ANAS S.p.A. non sarebbe stato mai stipulato.

Premesso quanto sopra e tenuto conto delle circostanze espresse dall'operatore economico, non si evince chiaramente l'inquadramento giuridico delle violazioni richiamate, neanche sulla base di quanto esposto all'interno del Casellario ANAC, che da un lato fa riferimento alla "revoca dell'aggiudicazione", mentre dall'altro richiama la fattispecie prevista dall'art. 108 del Codice relativa alla risoluzione, che si pone in una fase successiva alla stipula del contratto.



Dal tenore di quanto precisato dall'operatore economico, la fattispecie potrebbe assumere rilevanza ai sensi dell'80, comma 5, lett. c-ter), ovverosia come *“significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili”*.

Tuttavia, sulla base di quanto eccepito dall'operatore economico, il quale ha segnalato, altresì, l'intenzione di adire l'autorità giudiziaria al fine di far accertare l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione e richiedere il risarcimento dei danni, nonché in considerazione di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 6, secondo cui *“la valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante”*, Unioncamere ritiene di non considerare rilevante ai fini di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) la fattispecie segnalata da Open Clean S.r.l., anche in un'ottica di temperamento tra il principio di proporzionalità ed il *favor participationis* e, pertanto, dispone di ammettere l'operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da PULISERVICE S.R.L. il Rup rileva che l'operatore economico dichiara nell'ambito del DGUE, Parte III, sezione C, di essere stato destinatario dell'informazione antimafia interdittiva prot. n. 348158 del 29 gennaio 2021 dalla Prefettura di Reggio Calabria. Puliservice S.r.l. dichiara, altresì, che in data 14 aprile 2021 otteneva dal Tribunale di Reggio Calabria la misura del Controllo Giudiziario ex art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 159/2011, prorogato per un ulteriore anno a decorrere dal 13 aprile 2022, il che determinava la sospensione degli effetti dell'interdittiva nei propri confronti e la riammissione nella “white list” della Prefettura di Reggio Calabria. L'operatore economico precisa, inoltre, di aver adottato misure di self cleaning sostituendo l'amministratore coinvolto nel procedimento interdittivo, di aver proposto ricorso al TAR di Reggio Calabria avverso l'interdittiva antimafia in questione, di aver implementato il proprio MOGC ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di aver integrato la propria struttura sociale mediante l'istituzione di un CDA. In data 10 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate segnalava all'ANAC il già menzionato provvedimento e risolveva il contratto in essere con la Puliservice S.r.l. per il “Servizio di pulizia, disinfestazione, facchinaggio e reception CIG 8238609B36”. L'ANAC, in data 4 ottobre 2021, a seguito della segnalazione ricevuta da parte dell'Agenzia Delle Entrate, ha proceduto all'iscrizione dell'accaduto nella AREA B del Casellario Informatico, precisando che la stessa non comporta l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche.

Si evidenzia a riguardo, che la finalità della interdittiva antimafia è quella di tutelare il rapporto con l'amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose che inquinano l'economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011 può sospendere gli effetti della interdittiva, anche se non può eliminare gli effetti già prodotti dall'interdittiva stessa.

A supporto di quanto sopra esposto, si evidenzia che per consolidata giurisprudenza amministrativa, se da un lato va escluso che *“l'assoggettamento a controllo giudiziario ex art. 34-bis possa consentire il diritto dell'impresa alla reintegrazione nella esecuzione dei servizi affidati nello specifico periodo in cui è stato necessario disporre una interdittiva antimafia”*, dall'altro *“vale il principio generale dell'efficacia solo per l'avvenire dell'ammissione al controllo giudiziario, con la conseguente possibilità di partecipazione in situazioni di controllo ad altre procedure di gara (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2022 n. 8558)*. Pertanto, l'ammissione al controllo giudiziario delle attività economiche e dell'azienda, ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011, sebbene non abbia conseguenze sui provvedimenti di esclusione che siano stati adottati, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell'ambito della procedura di gara, di modo che non v'è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione, non è esclusa la possibilità di partecipare in situazione di controllo ad altre procedure di gara (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2847; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 387; in tal senso, sia pur *incidenter tantum*, Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3268).

Premesso quanto sopra, l'ammissibilità dell'operatore economico al prosieguo della procedura è avallata, tra l'altro, dalla pendenza di un ricorso innanzi al TAR di Reggio Calabria avverso l'applicabilità dell'interdittiva in questione ed anche dall'adozione delle misure di *self cleaning* poste in essere dall'operatore economico medesimo che ha provveduto a sostituire l'amministratore coinvolto nel procedimento interdittivo, ad implementare il proprio MOGC ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ad integrare la propria struttura sociale mediante l'istituzione di un CDA.

Il RUP dispone, pertanto, di ammettere l'operatore economico al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da SCALA ENTERPRISE S.R.L. il Rup rileva che l'operatore economico allega al DGUE una nota in cui dichiara di essere iscritto al Casellario Informatico dell'ANAC dal 16 aprile 2019, in quanto la stazione appaltante Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (C.F. 93293640723), con note acquisite al protocollo dell'Autorità nn. 12871 e



12931 del 15 febbraio 2019, ha segnalato la Scala Enterprise S.r.l. per grave negligenza o errore grave nell'esecuzione del contratto relativo al servizio di facchinaggio e piccolo trasporto per le esigenze connesse all'attività della Fondazione (CIG 66682627EO), dell'importo complessivo di € 100.000,00. Più precisamente la S.A. ha comunicato di aver disposto, con Determina dell'11 luglio 2018 del Sovrintendente del Teatro, l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'affidamento biennale dell'appalto del servizio di trasporto e facchinaggio, in quanto in tale circostanza è stato accertato che l'operatore economico si era reso responsabile di aver effettuato il subappalto nel precedente affidamento senza inoltrare specifica richiesta di autorizzazione alla S.A., circostanza costituente violazione di norma di rilievo penale di cui all'art. 21 della legge n. 646/82. L'operatore economico dichiara, altresì, che in data 15 maggio 2019 è stato presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma”- RUOLO 5941 - 19, per far accertare l'illegittimità della predetta annotazione nonché per richiedere in separata sede il ristoro dei danni materiali e morali patiti, che il ricorso è pronto per la discussione nel merito, che in data 17 maggio 2019 ha fatto richiesta all'ANAC, che venga aggiornata l'annotazione in virtù del ricorso su menzionato e che non è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto provvedimento.

Dal tenore di quanto precisato dall'operatore economico, la fattispecie segnalata potrebbe assumere rilevanza ai sensi dell'80, comma 5, lett. c-ter), ovverosia come *“significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili”*.

Tuttavia, sulla base di quanto eccepito dall'operatore economico, il quale ha segnalato di aver adito l'autorità giudiziaria al fine di far accertare l'illegittimità della predetta annotazione, nonché in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla menzionata violazione risalente all'anno 2019 e della qualificazione della fattispecie in questione come non automaticamente escludente, il RUP ritiene, nel pieno esercizio della discrezionalità attribuita alla Stazione Appaltante nella valutazione dell'ipotesi richiamata, di non considerare rilevante ai fini di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) la fattispecie segnalata da Scale Enterprise s.r.l., anche in un'ottica di contemperamento tra il principio di proporzionalità ed il *favor participationis* e, pertanto, dispone di ammettere l'operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da LA VENETA SERVIZI il Rup rileva che L'operatore economico, nell'ambito del DGUE, Parte III, Sezione B, ha dichiarato di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, indicando i seguenti documenti:

- documento dell'Agenzia della riscossione n. 39720200000294546, pari ad euro 604.783,27;
- documento dell'Agenzia della riscossione n. 39720210003131837 pari ad euro 599.334,96;
- documento dell'Agenzia della riscossione n. 39720220000658323 pari ad € 473.219,18.

L'operatore economico dichiara, altresì, nella medesima sezione del DGUE di aver presentato, per tutte le citate richieste di riscossione, istanze di rateizzazione che sono state accolte.

La fattispecie segnalata dall'operatore economico non rileva ai fini escludenti, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto quest'ultima disposizione prevede che *“Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti”*.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che è consentito all'operatore economico di partecipare alle procedure di gara con la sola presentazione di valida istanza di rateizzazione del debito tributario prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 942).

Pertanto, il RUP dispone di ammettere l'operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da SGM SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE il Rup rileva che l'operatore economico, nell'ambito del DGUE, Parte III, Sezione B, ha dichiarato di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, indicando che, in data 4 ottobre 2021, gli è stata notificata la cartella di pagamento n. 068 2020 00245249 71 000 dell'Agenzia delle entrate Riscossione per un importo pari ad € 261.133,24 €. L'operatore economico dichiara, altresì, che, in data 8 ottobre 2021, ha presentato istanza per la rateizzazione dell'importo al fine di procedere al pagamento della stessa e che tale istanza è stata accolta in data 29 novembre 2021.

La fattispecie segnalata dall'operatore economico non rileva ai fini escludenti, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto quest'ultima disposizione prevede che *“Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti”*.



La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che è consentito all'operatore economico di partecipare alle procedure di gara con la sola presentazione di valida istanza di rateizzazione del debito tributario prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 942).

Pertanto, il RUP dispone di ammettere l'operatore economico in questione al prosieguo della procedura.

Tutto ciò premesso,

- il RUP dispone di avviare una procedura di soccorso istruttorio e di richiesta di chiarimenti nei confronti degli operatori economici sopra specificati;
- il RUP dispone di ammettere tutti gli altri operatori economici al prosieguo della procedura.

Roma, 27 marzo 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Alberto Caporale